

LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA L.R.T. 39/2000

art. 3 :

1. Ai fini della presente legge costituisce **bosco** qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione forestale arborea, spontanea o di origine artificiale, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare con la proiezione delle chiome, una copertura del terreno pari ad almeno il 20%. Costituiscono bosco altresì i castagneti da frutto e le sugherete.
2. Sulla determinazione dell'estensione minima e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano un'ampiezza inferiore ai 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
3. Sono considerati bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo od una sua copertura inferiore al 20% abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali accidentali o per incendio.
4. Sono assimilabili ai boschi le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40% fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dall'art. 3.
5. Non sono considerati bosco:
 - a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici ed i vivai;
 - b) gli impianti per arboricoltura da legno, i nocciuleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali soggette a pratiche agronomiche.
 - c) Le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a 15 anni..
6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge sono elencati nell'allegato A della legge di cui sopra . Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno anche se non indicati espressamente nell'allegato A.
7. Ai fini della presente legge "bosco" e "foresta" sono sinonimi.
8. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli impianti per l'arboricoltura da legno ancorchè non considerati bosco.

LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA L.R.T. 39/2000

BOSCO: TRASFORMAZIONE, CULTURA E TAGLIO

Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Trasformazione terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico	L.R.T. 39/00 art. 43	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "a" 1)	Eu 1032,00 ogni 1.000 mq o frazione minore	SI	Provincia
Produzione o vendita di materiale di propagazione in assenza di licenza o autorizzazione rilasciata dalla Provincia	L.R.T. 39/00 art. 79 comma 1 o art. 89 comma 2	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "a" 2)	Eu 1032,00	SI	Provincia
Operare all'interno dei boschi senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa o delle disposizioni del Regolamento di cui all'art. 39 della presente legge: - la trasformazione di boschi - la modifica alla destinazione d'uso dei terreni vincolati	L.R.T. 39/00 artt. 37 e 39 comma 4	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "b" 1)	Eu 412,00 ogni 1000 mq di terreno o frazione minore	SI	Provincia

- realizzazione di opere - movimenti di terreno - estirpazione di arbusti o cespugli					
Realizzare opere connesse al taglio dei boschi in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa	L.R.T. 39/00 art. 49	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "b" 2)	Eu 412,00 ogni 1000 mq di terreno o frazione minore	SI	Provincia
Mancata comunicazione alla Provincia, entro il 30/9 di ogni anno, della consistenza del materiale forestale di propagazione detenuto.	L.R.T. 39/00 art. 79 comma 4	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "b" 4)	Eu 412,00	SI	Provincia
Non corretta registrazione dei movimenti del materiale forestale di propagazione sul registro di carico e scarico quando prescritto.	L.R.T. 39/00 art. 79 comma 3	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "b" 4)	Eu 412,00	SI	Provincia
Detenzione nelle fasi di raccolta, lavorazione, commercializzazione o trasporto di materiale forestale di propagazione non riunito in lotti separati ed identificati.	L.R.T. 39/00 art. 79 commi 5 e 6	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "c"	Eu 206,00	SI	Provincia
Taglio boschivo effettuato in assenza di autorizzazione o approvazione del piano dei tagli	L.R.T. 39/00 artt. 46 e 47	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "e" 1)	Eu 102,00 ogni 1.000 mq o fraz. minore	SI	Provincia
Taglio boschivo effettuato omettendo la prescritta dichiarazione preventiva.	L.R.T. 39/00 art. 47 comma 5	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "e" 2)	Eu 102,00 ogni 1.000 mq o fraz. minore	SI	Provincia
Ogni sughera (<i>Quercus suber</i>) abbattuta in assenza d'autorizzazione o in difformità della stessa.	L.R.T. 39/00 art. 53 comma 5	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "e" 3)	Eu 102,00	SI	Provincia
Sottoporre una sughereta a coltura agraria in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa.	L.R.T. 39/00 art. 53 comma 5	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "e" 5)	Eu 102,00 ogni 1.000 mq o fraz. minore	SI	Provincia
Impianto di arboricoltura da legno effettuato senza la prescritta autorizzazione.	L.R.T. 39/00 Art. 66 comma 3	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 1 lettera "e" 7)	Eu 102,00	SI	Provincia
Sradicamento di pianta o ceppaia in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa.	L.R.T. 39/00 Art. 51	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 3 lettera "b" 1)	Eu 10,00 per ogni pianta o ceppaia	SI	Provincia
Decorticare sughere in violazione	L.R.T. 39/00	L.R.T. 39/00	Eu 10,00	SI	Provincia

delle norme (circonferenza 60 cm misurata a 1,30 metri, misurata sopra scorza; la parte del fusto decorticata non deve superare in altezza il triplo della circonferenza)	Art. 53 comma 1	art. 82 comma 3 lettera "b" 2)	per ogni sughera decorticata		
Trasportare o commercializzare rami o cimali destinati ad alberi di Natale senza il permesso o contrassegno regolamentare.	L.R.T. 39/00 Art. 64	L.R.T. 39/00 art. 82 comma 3 lettera "b" 4)	Eu 10,00 per ogni ramo o cimale.	SI	Provincia
Abbatte piante o ceppaie in contrasto con le norme relative alla modalità di taglio dei boschi cedui disposta con Regolamento forestale.	L.R.T. 39/00 Art. 39 comma 4	L.R.T. 39/00 art. 83 comma 1 lettera "a"	Eu 10,00 per ogni pianta o ceppaia abbattuta.	SI	Provincia
Mancato rinnovamento delle ceppaie in contrasto con le norme relative ai cedui disposte con Regolamento forestale.	L.R.T. 39/00 Art. 39 comma 4	L.R.T. 39/00 art. 83 comma 1 lettera "b"	Eu 10,00 per ogni ceppaia non rinnovata.		Provincia
Inosservanza delle norme del Regolamento forestale relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.	L.R.T. 39/00 Art. 39 comma 4	L.R.T. 39/00 art. 83 comma 1 lettera "c"	Eu 10,00 ogni 100 mq. o fraz. Minore.		Provincia
Mancato taglio di pianta o mancata estrazione di ceppaia contrasto con le norme disposte dal Regolamento forestale per i boschi affetti da malattia.	L.R.T. 39/00 Art. 39 comma 4	L.R.T. 39/00 art. 83 comma 1 lettera "e"	Eu 10,00 per ogni pianta non tagliata o ceppaia non sradicata.		Provincia
Immissione di bestiame in violazione delle norme sul pascolo dettate dal Regolamento forestale.	L.R.T. 39/00 Art. 39 comma 4	L.R.T. 39/00 art. 83 comma 1 lettera "f"	Eu 10,00 per ogni animale immesso (se bestiame ovino sanzione ridotta del 50%)		Provincia
Inosservanza delle norme sul taglio degli arbusti disposte con Regolamento forestale.	L.R.T. 39/00 Art. 39 comma 4	L.R.T. 39/00 art. 83 comma 1 lettera "g"	Eu 10,00 ogni 100 mq o frazione minore.	SI	Provincia
Sradicamento di piante o ceppaie o potatura di piante in violazione delle norme disposte dal Regolamento forestale.	L.R.T. 39/00 Art. 39 comma 4	L.R.T. 39/00 art. 83 comma 1 lettera "d"	Eu 10,00 per ogni pianta potata e per ogni pianta o ceppaia sradicata.	SI	Provincia

Ogni altra violazione delle disposizioni del Regolamento forestale.	L.R.T. 39/00 Art. 39	L.R.T. 39/00 art. 83 comma 2	Eu 102,00	SI	Provincia
---	-------------------------	---------------------------------	--------------	----	-----------

N.B. Art. 82 comma 2: “ Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazioni speciali di cui all’art. 52 le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate”.

SANZIONE AGGIUNTIVA

art. 84: “Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento forestale di cui all’articolo 39, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 82 e 83, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso”.

NORME PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI – L.R.T. 39/2000

Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Accensione di fuochi in aree definite boschi ed in una fascia di larghezza pari a 100 metri dalle stesse qualunque sia la destinazione dei terreni, fatte salve eventuali deroghe	LR.T. 39/2000 art. 76 comma 1	LR.T. 73/96 art. 82 comma 1 lett.e 4)	Eu 102.00		Provincia
Divieto di pascolo nei boschi percorsi da incendi di qualsiasi specie specie di bestiame per almeno 5 anni (salva l’applicazione di norme più restrittive)	LR.T. 39/2000 art. 76 comma 6	LR.T. 39/2000 art. 82 comma 3 lett.f	Eu 20,00 per ogni capo di bestiame immesso. Se si tratta di ovini la sanzione è ridotta del 50%		Provincia
Accensione di fuochi, brillamento di mine, uso in luogo aperto di apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli od inceneritori che producono faville o brace o compimento di ogni altra operazione che possa comunque creare pericolo mediato o immediato d’incendio, durante i periodi nei quali è dichiarato lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nelle aree definite bosco ed in una fascia definita dalla dichiarazione stessa di grave pericolosità	LR.T. 39/2000 art. 76 comma 2	LR.T. 39/2000 art. 82 comma 1 lett.d	Eu 154.00		Provincia
Divieto nei boschi percorsi da fuoco di qualunque uso diverso	LR.T. 39/2000 art. 76 comma 7	LR.T. 39/2000 art. 82 comma 1	Eu 1032, 00 per ogni		Provincia

da quello in atto prima dell'incendio fino alla completa ricostituzione del soprassuolo preesistente e comunque per un periodo minimo di 10 anni		lett.a 1)	1.000 mq. o loro frazione		
--	--	-----------	---------------------------	--	--

N.B. Art. 82 comma 2: “ Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazioni speciali di cui all’art. 52 le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate”.